

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 aprile 2016, n. 91 - Supplemento Ordinario n. 10

Codice dei contratti pubblici

La rubrica del presente decreto è stata così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.

Parte II Contratti di appalto per lavori servizi e forniture - Titolo III Procedura di affidamento - Capo I Modalità comuni alle procedure di affidamento - Sezione I Disposizioni comuni

Articolo 50

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con decorrenza dal 20.05.2017.